



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**I Sez. civile R.G. 2846/03**

Nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

<b>Dott. Antonino Di Leo</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Ersilio Secchi</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	<b>Consigliere relatore</b>

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento di appello R.G. 2846/03 promosso da:

**M. D.G.** con gli avvocati (omissis), giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27.7.01

-appellante-

**contro**

**B. Bank P.**, con gli avvocati(omissis), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia trae origine dalla conclusione di un contratto di finanziamento stipulato dalla odierna appellata B. Bank P. ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 con il Sig. M. D.G., finalizzato all'acquisto di un trattore agricolo e concluso per l'importo di lire 30.000.000 oltre interessi.

Il debitore all'approssimarsi della scadenza della prima rata, richiedeva una proroga del termine di pagamento della cambiale agraria del 5 febbraio 2001 invocando l'applicazione dell'articolo 1 della legge della Regione Sicilia del 23 dicembre 2000, n. 28 la quale -a suo dire- avrebbe reso cogente per la B. Bank P. l'obbligo di attenersi alla suddetta proroga.

La B. Bank P. con lettera raccomandata del 1 febbraio 2001 dichiarava di non poter aderire alla richiesta del finanziato per non essere la legge della regione Sicilia atto vincolante nei confronti di soggetti aventi sede in altre Regioni del territorio dello Stato italiano (doc. n. 3 fascicolo di primo grado convenuta opposta).

Il debitore lasciava protestare la prima cambiale con scadenza del 5 febbraio 2001.

In data 28 marzo 2001 la B. Bank P. inviava al D.G. lettera di costituzione in mora e di intimazione (doc.4 fascicolo monitorio) dichiarando che in mancanza di pagamento avrebbe considerato decaduto il debitore dal beneficio del termine e, per l'effetto, risolto il contratto.

In seguito al protesto ed al mancato pagamento della prima rata del finanziamento la B. Bank P. presentava, quindi, ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione dell'intero importo finanziato, oltre interessi e spese.

Avverso il decreto concesso il favore della B. Bank proponeva opposizione il debitore ingiunto.

Il Tribunale adito, aderendo sostanzialmente alla motivazione già espressa in sede di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, così argomentava:

*“La disposizione della legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 28, [...] consente effettivamente qualche incertezza al fine della precisa individuazione del campo di applicazione soggettivo della norma. Si fa infatti riferimento all'attività produttiva delle aziende della regione ma anche agli istituti esercenti il credito agrario che, ipotesi forse non presa nella giusta considerazione in sede di emanazione della norma, non*

*sono necessariamente quelli operanti nell'ambito regionale ma ben possono essere quelli operanti in campo nazionale ed internazionale.*

*L'incertezza della norma appare ancor più evidente ove si consideri come la Corte Costituzionale nella sentenza n. 391 del 1989 abbia incidentalmente richiamato che (...) la preclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella disciplina dei diritti soggettivi riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano (...) le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità extracontrattuale (...) così sottolineando un evidente e non superabile limite della potestà normativa regionale”.*

Il Giudice di prime cure respingeva, quindi, l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello D.G. M. richiedendone la integrale riforma.

Si costituiva, con comparsa di risposta, la B. Bank P. resistendo alle contestazioni della controparte ed instando per il rigetto della impugnazione proposta.

Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolare costituzione delle parti, non si pronunciava sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza per rinuncia dell'appellante.

Non avendo le parti formulato istanze istruttorie e vertendo la controversia su questioni di mero diritto, il Collegio rinviava la causa all'udienza del 21 giugno 2005 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, espletato l'incombente, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche..

La Corte, in data 6 dicembre 2005, sospendeva il procedimento rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per il conseguente giudizio, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 1 della legge regionale della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di usi civici) stimata rilevante ai fini della decisione.

Il Procedimento davanti alla Corte Costituzione si concludeva, in camera di consiglio, con una dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano.

In data 7 novembre 2006 l'appellante presentava istanza per la prosecuzione del giudizio.

La Corte, con ordinanza emessa fuori udienza, sospendeva nuovamente il procedimento rimettendolo, con più ampia ordinanza, avanti la Corte Costituzionale. Nell'ordinanza di rimessione la Corte di Appello rilevava come la norma integrasse una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi ed in particolare con le regole sull'adempimento delle obbligazioni.

Nel secondo procedimento davanti alla Corte Costituzionale si costituiva con atto di intervento la Regione Sicilia argomentando sulla interpretazione della legge oggetto del dubbio di costituzionalità.

Anche il secondo procedimento davanti alla Corte Costituzionale si concludeva con una declaratoria di inammissibilità.

In data 27 gennaio 2009 l'appellante depositava quindi istanza per la prosecuzione del giudizio e, con ordinanza notificata in data 6 febbraio 2009, la Corte di Appello fissava l'udienza del 3 marzo 2009 per la precisazione delle conclusioni; udienza di poi aggiornata, stante la sostituzione del Consigliere relatore, alla data del 5 ottobre 2010.

Precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di ulteriori termini per il deposito delle memorie conclusive.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e pertanto insuscettibile di accoglimento.

### **Limite del diritto privato all'efficacia territoriale della Legge regionale e concetto di efficacia territoriale della Legge regionale: I e II motivo di appello**

Con i primi due motivi di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della decisione adottata dal Giudice di prime cure il quale, negando l'estensione dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 1 della Legge regionale n. 28/2000 al di fuori dall'ambito territoriale della Regione Sicilia ed a soggetti non residenti, avrebbe travalicato il testo normativo e disatteso i principi di ermeneutica contenuti nell'articolo 12 delle pre-leggi.

L'articolo 1 della L. Reg. Sicilia n. 28/00 così recita

*“Al fine di agevolare la ripresa produttiva della aziende agricole siciliane gli istituti di credito e gli enti esercenti il credito agrario, prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi ai prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, purchè contratti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge [..]”.*

Appare, invero, evidente come la disposizione, ad un primo esame, presenti profili di interferenza con la disciplina dei diritti soggettivi, ed in particolare con le regole di adempimento delle obbligazioni .

Il principio della preclusione al potere legislativo regionale di interferire nella disciplina dei diritti soggettivi, ed in particolare sui profili civilistici, risulta sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 luglio 1972, n. 154 con la quale la Consulta ha fissato il principio secondo il diritto privato, costituendo una materia a sè stante, ben definita, nei cui confronti la connessione teleologica con la cura degli interessi pubblici propri delle materie regionali non consente intromissioni, non può legittimare il radicarsi di competenze *extra ordinem*.

E ciò senza discriminazione alcuna fra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale,

In particolare la citata sentenza si sofferma su questo punto: *“[...] se sono necessarie misure legislative che incidano su rapporti intersoggettivi privati, sarà lo Stato ad adottarle nell'esercizio della sua competenza, giacché allo Stato spetta valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina privatistica, la sussistenza di situazione locali che giustifichino un regime razionalmente diversificato”* .

Per quanto attiene alla definizione del divieto nella materia di diritto privato la sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 391 fornisce una chiarificazione e, al contempo, un principio: *“ la preclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella disciplina dei diritti soggettivi riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità extracontrattuale, i limiti dei diritti di proprietà connessi ai rapporti di vicinato e via esemplificando”*

Ciò premesso, osserva la Corte che costituisce preminente compito dell'organo giudicante fornire una interpretazione "costituzionalmente orientata" del testo normativo applicabile alla fattispecie posta alla sua attenzione.

La più recente giurisprudenza costituzionale ha addirittura sancito, a pena di inammissibilità, l'obbligo del giudice di mostrare di avere sperimentato, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la possibilità di superare il dubbio attraverso una interpretazione della legge "conforme" al dettato costituzionale.

Orbene, una interpretazione "costituzionalmente orientata" della disposizione normativa di cui si controverte è stata fornita dalla stessa Regione Sicilia, la quale, costituitasi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, si è così espressa:

*"Al riguardo si osserva che la disposizione in esame ha natura propulsiva costituendo un invito a porre in essere la prevista proroga al fine di realizzazione del pubblico interesse sottostante, ma nel rispetto delle previsioni codicistiche che vincolano ad una espressa e conforme volontà delle parti. Ed invero l'autonomia contrattuale – che trova la sua estrinsecazione non soltanto nella definizione dell'oggetto e del contenuto del contratto, ma anche nella possibilità di porlo integralmente o parzialmente – costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento e, pertanto, la norma in esame può trovare applicazione solo previo accordo delle parti"* (cfr. atto di costituzione della Regione siciliana prodotto con la memoria della B. Bank in data 27 febbraio 2009, pag. 4).

Alle pagine 6 e 7 del proprio atto difensivo la Regione siciliana ulteriormente argomentava:

*"[...] si ribadisce nel merito, in ordine al c.d. limite di diritto privato, quanto già succintamente considerato, e cioè che nessuna proroga legale, automatica, delle riguardate passività di carattere agricolo viene disposta imperativamente dalla censurata legge regionale [...]. Il legislatore regionale, invero, nel corpo della disposizione, non ha neppure utilizzato quell'espressione di cui si è avvalso nella rubrica- priva di valore normativo- dell'articolo, e che avrebbe pur potuto indurre il dubbio circa un'automaticità delle prevista dilazione, ma volutamente, ha imputato agli istituti di credito il porre in essere l'attività in discorso, attribuendo conseguentemente agli stessi ogni determinazione volitiva al riguardo, nell'assoluto rispetto delle previsioni codicistiche e, conseguentemente, previo accordo implicitamente*

*presupposto, con il debitore su cui gravano integralmente i costi dell'operazione di ristrutturazione (e che, per ciò stesso, potrebbe, in ipotesi, non voler fruire della previsione di legge) [...]"*

Dunque appare lecito superare il dubbio di costituzionalità ritenendo che la norma in esame non abbia carattere "cogente", bensì propulsivo/programmatico, con conseguente impossibilità di incidere, *sic et simpliciter*, sulle situazioni soggettive, in assenza di successivi accordi di carattere negoziale ( pacificamente, nella specie, inesistenti) e ciò anche in considerazione del fatto non risulta che la Regione Sicilia abbia alcuna competenza esclusiva in materia di credito, come si evince dall'art. 14 del suo Statuto.

Tuttavia, seppure volesse ritenersi che il successivo art. 17 lett. e) dello Statuto Regione Sicilia valga ad attribuire alla Regione una potestà legislativa (concorrente) in materia di disciplina del credito - di cui l'art. 1 della legge in esame ne costituirebbe la estrinsecazione - deve nondimeno osservarsi che tale potestà legislativa non può che reputarsi circoscritta a coloro i quali risiedono nel territorio, come parimenti osservato dalla stessa Regione nel giudizio avanti la Corte Costituzionale.

Si evidenzia in proposito che nella successiva memoria del 3 settembre 2008 la Regione siciliana, alla pagina 2 del proprio atto, testualmente affermava: "[...] *Al riguardo si osserva che il giudice di primo grado, correttamente aveva ritenuto non applicabile la normativa regionale al di fuori del territorio della regione stessa, nel rispetto del limite territoriale di efficacia delle leggi regionali, così come per altro già ritenuto da codesta Corte in ordine alla competenza in materia creditizia della Regione siciliana con sentenza n. 1141/1988.*

Ed invero, nel caso in cui le Regioni intendano ottenere disposizioni di favore per i propri residenti nei confronti di altri soggetti non residenti nel loro territorio, possono fare ricorso ad potere di iniziativa legislativa dato dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione e, per quanto specificamente attiene alla Regione Sicilia, all'articolo 18 dello Statuto.

Detto principio, come evidenziato dalla difesa appellata, trova conferma nella circostanza che proprio la Regione Sicilia, in particolare le province di Catania e di

Enna, al fine di ottenere provvedimenti cogenti in tutto il territorio nazionale, hanno fatto ricorso alle suddette procedure.

L'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Enna ha, infatti, richiesto recentemente allo Stato Italiano il riconoscimento dello stato di emergenza e l'applicazione della Legge 185/92 la quale, tra le altre disposizioni, prevede anche la proroga delle cambiali agrarie in scadenza ed il riconoscimento di provvidenze a carico dello Stato.

Attivando altro meccanismo, la regione Sicilia ha ottenuto l'emanazione del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002 n. 267 che, tra gli altri provvedimenti, prevede anche la proroga del pagamento delle rate dei mutui in scadenza nei territori della provincia di Catania dal novembre 2002 fino al 31 marzo 2003.

A fronte dell'analisi operata, appare di tutta evidenza come l'articolo 1 della Legge regionale n. 28/00, qualora applicato al di fuori del territorio della Regione, comporterebbe indubbi profili di incostituzionalità: per avere destinatari soggetti non residenti e per incidere sulle regole di adempimento delle obbligazioni.

E' del pari evidente, poi, come la disposizione in esame, che l'appellante vorrebbe interpretare in termini di temporanea inesigibilità del credito, si sia successivamente trasformata, in virtù di successive proroghe, in una sorta di causa "estintiva dell'obbligazione di pagamento", senza prevedere alcuna compensazione degli interessi sacrificati; e, dunque, al di fuori di ogni criterio di ragionevolezza.

Le intervenute modifiche dell'articolo 117 della Costituzione introdotte con la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 non legittimano una diversa conclusione.

Peraltro, tali disposizioni non possano essere impropriamente richiamate per disciplinare una fattispecie sorta precedentemente alle modifiche citate.

Sulla base delle argomentazioni esposte, si deve quindi ritenere che il Giudice di primo grado abbia operato un'interpretazione corretta, in quanto "costituzionalmente orientata", della disposizione *de qua*, tenuto conto sia dei limiti di territorialità della Legge regionale, sia dell'incidenza esterna, attesa l'implicazione di profili di carattere privatistico.

E tale interpretazione, “costituzionalmente orientata” viene dalla Corte pienamente condivisa.

La B. Bank P., conclusivamente, non può considerarsi in alcun modo destinataria delle leggi emanate dalla Regione Sicilia., essendo società di diritto inglese, con unica succursale operante in Milano.

### **Sul luogo di conclusione del contratto: terzo motivo di appello**

Le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine al luogo di conclusione del contratto devono ritenersi del tutto inconferenti ai fini della risoluzione della controversia in oggetto, potendo al più rilevare, sotto il profilo processualistico, per l'individuazione del foro concorrente di cui all'art. 20 c.p.c., ovvero della legge regolatrice del rapporto alla luce dei principi di diritto internazionale privato.

In ogni caso, già nel corso del giudizio di primo grado, la difesa appellata ha evidenziato come la B. Bank P. non abbia rappresentanti che possano firmare in nome e per conto di questa, nè sportelli operativi o sedi secondarie sul territorio siciliano.

La B. Bank P. ha, inoltre, precisato che, secondo prassi, il documento contrattuale viene inviato senza firma presso il venditore del macchinario (che giuridicamente è un soggetto estraneo all'istituto bancario ed non è munito di procure per la firma) il quale, a seguito della ricezione, invita l'imprenditore a recarsi presso di lui per sottoscrivere il documento, anche al fine di accertare che la firma apposta sul documento corrisponda a quella del soggetto che ha richiesto il finanziamento e, dunque, in ottemperanza alla normativa sull'antiriciclaggio. Quindi il documento, firmato esclusivamente dal soggetto finanziato, viene spedito, via posta, presso la sede della B. Bank P. in Milano, ove viene vagliato dai dirigenti che lo perfezionano apponendo la loro firma.

Il contratto deve, quindi, ritenersi inequivocabilmente concluso in Milano.

### **Sulle spese liquidate dal Tribunale: quarto motivo di appello**

Con il quarto motivo di appello la difesa appellante richiede la riduzione e la rideterminazione dei compensi e degli onorari liquidati con la sentenza impugnata sulla base della identità sostanziale delle due controversie decise con medesima motivazione. Osserva sul punto la Corte che i procedimenti non sono stati riuniti, non ricorrendo, invero, tipiche cause di connessione, ovvero di cumulo, od altre ipotesi che ne

consentissero la trattazione congiunta . E ciò per essere diversi i debitori ed i contratti da cui si origina l'obbligazione dedotta in giudizio.

Il che non consente alcuna deroga all'ordinario regime delle spese processuali.

La censura va pertanto disattesa.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni l'appello va rigettato e l'appellante condannato al pagamento delle spese processuali del grado liquidate, in favore dell'appellata ( e secondo la nota depositata) , in € 8,20 per esborsi, € 837,45 per diritti ed € 3.620,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in ragione della natura e della complessità della lite, che ha visto ben due rinvii avanti la Corte Costituzionale.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:  
respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado liquidate in favore della appellata in € 8,20 per esborsi, € 837,45 per diritti ed € 3.620,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.12.2010.